



Ente di Sviluppo Agricolo

AREA SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Oggetto: Procedimento di individuazione per il secondo semestre 2019 delle somme destinate al pagamento degli emolumenti del personale esenti da procedure di esecuzione e di espropriazione forzata - dichiarazione di impignorabilità - Cap. di spesa 546401 del bilancio regionale "somme da versare all'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) per l'attuazione dei compiti istituzionali e per gli investimenti".-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la deliberazione ESA n° 8 del 28 marzo 2019 con la quale le somme trasferite dalla Regione nel primo semestre 2019, fino alla concorrenza di € 5.278.198,25, sono state dichiarate non soggette ad esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 05-01-1950, n. 180, dell'art.159 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e della L.R. 13/012015 n.3, in quanto necessarie al pagamento delle retribuzioni e dei relativi oneri di legge al personale dipendente;

VISTO lo stanziamento 2019 a favore dell'Ente previsto nel Bilancio della Regione Siciliana al capitolo 546401 "somme da versare all'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) per l'attuazione dei compiti istituzionali e per gli investimenti" pari a €13.583.790,00 approvato con la legge 22 febbraio 2019, n.2 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019/2021.

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana n.90 del 2001 sulla applicabilità delle norme sull'impignorabilità dei fondi dei Consorzi pubblici, secondo cui le somme di denaro ed i crediti pecuniari esistenti nel patrimonio di un ente pubblico, territoriale e non, rientrano nel patrimonio indisponibile dell'ente a norma degli artt. 828 secondo comma e 830 primo comma del codice civile, quando da una disposizione di legge o da un provvedimento amministrativo abbiano ricevuto una univoca, precisa e concreta destinazione ad un servizio pubblico, cioè all'esercizio di una determinata attività rivolta direttamente o strumentalmente all'attuazione di una funzione istituzionale dell'ente, con l'erogazione della spesa per le strutture necessarie all'esercizio di quella attività;

ATTESO che coerentemente al quadro normativo già in "illo tempore" esistente, secondo il succitato parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana, il legislatore ha inteso estendere l'applicabilità della norma di cui all'art. 159 del Decreto Legislativo n.267/2000 (impignorabilità del patrimonio indispensabile di un ente) anche agli enti definiti di diritto pubblico non economici;

PRESO ATTO del parere n.8 del 2008 dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana che testualmente recita: "ai sensi degli artt. 826 e 828 cod. civ. fanno parte del patrimonio indisponibile e non possono essere sottratti alla loro destinazione tutti i beni destinati ad un pubblico servizio. Fra tali beni rientrano pacificamente le somme di denaro. Con sentenza n. 138 del 1981 la Corte Costituzionale, confermando un innovativo orientamento della giurisdizione civile maturato in quegli anni, ha affermato come non sia sufficiente la semplice iscrizione di somme in bilancio a conferire alle stesse il carattere della destinazione ad un pubblico servizio e, quindi, quello della loro impignorabilità dovendo piuttosto aversi riguardo al concreto vincolo derivante da una norma di legge o da un provvedimento amministrativo che siano idonei ad imprimere loro un diretto collegamento. (cfr. Cass., sez. I, 16-11-2000, n. 14847; Cass., 10-07-1986, n. 4496). Il problema della "destinazione" concreta di somme al servizio pubblico attiene tuttavia alla loro pignorabilità da parte dei creditori dell'Amministrazione (cfr. Cass. n. 14847/2000 e n. 5823/1985). Diversamente, nella fattispecie, si tratta di sottoporre ad esecuzione da parte del terzo quanto dovuto dall'Amministrazione a titolo di corrispettivo per il servizio ricevuto. In sostanza l'impignorabilità dei beni destinati dalla P.A. al pubblico servizio non va confusa con quella delle somme o dei crediti vantati dall'imprenditore come corrispettivo del servizio stesso. Queste ultime, pertanto, sono pignorabili dai creditori delle aziende di trasporto."

CONSIDERATO pertanto che non risultano pignorabili le somme di denaro e i crediti che abbiano ricevuto per effetto di una norma di legge o tramite un provvedimento amministrativo una precisa e concreta destinazione ad un pubblico servizio, ossia a una determinata attività istituzionale dell'Ente rivolta - direttamente o strumentalmente - a quella finalità, in tal senso rientrando anche gli stanziamenti necessari al pagamento degli stipendi al personale che ha il precipuo compito di attuare il funzionamento istituzionale della P.A.;

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 05-01-1950, n. 180 non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto, corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti.

ATTESO che il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e la L.R. 13/012015 n.3 dettano disposizioni inderogabili in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio consolidato delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e che in particolare l'art.159 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267 stabilisce ai primi quattro commi:

- 1- Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriери. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa;
- 2- Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

3 - Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

4 - Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

PRESO ATTO altresì che la Corte Costituzionale con sentenza 18 giugno 2003, n. 211 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 159, commi 2, 3 e 4, nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso.

ATTESO che tale procedura sulla impignorabilità è stata già adottata con Decreto n.259 del 5/4/2016 del Ragioniere Generale della Regione Siciliana relativamente ad altro ente pubblico;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla quantificazione preventiva delle somme non soggette ad esecuzione forzata da destinare, nel secondo semestre 2019, al pagamento degli emolumenti al personale e dei conseguenti oneri previdenziali, del pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso, per espletamento dei servizi locali indispensabili;

ATTESO che in ogni caso vanno escluse da procedure esecutive le somme accreditate dalla Comunità Europea, dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione ex legge o provvedimento amministrativo;

VISTO il prospetto allegato "A" a firma congiunta del Dirigente responsabile del Servizio Economico Finanziario dell'Ente con cui vengono determinate in € 5.537.077,46 le somme complessive non soggette ad esecuzione forzata da parte dei creditori in quanto destinate al pagamento degli emolumenti al personale e dei conseguenti oneri previdenziali;

PROPONE

Per quanto in premessa indicato :

in considerazione dello stanziamento 2019 a favore dell'Ente previsto nel Bilancio della Regione Siciliana al capitolo 546401 "somme da versare all'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) per l'attuazione dei compiti istituzionali e per gli investimenti" pari a €13.583.790,00 approvato con la legge 22 febbraio 2019, n.2 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019/2021, di dichiarare, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 05-01-1950, n. 180, dell'art.159 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e della L.R. 13/012015 n.3, la somma di € 5.537.077,46 non soggetta ad esecuzione forzata per il secondo semestre 2019, in quanto corrispondente al pagamento delle retribuzioni e dei relativi oneri di legge al personale dipendente, secondo il prospetto di seguito allegato al presente atto denominato TABELLA "A" e fino alla concorrenza delle somme attribuite con appositi singoli Decreti e accreditate dalla Cassa regionale all'istituto di cassa e tesoreria dell'Ente sul correlativo sotto conto;

Di disporre che tutti gli altri pagamenti a titolo diverso da quelli vincolati dovranno essere eseguiti secondo l'ordine cronologico;

di notificare copia della presente deliberazione alla Cassa regionale e all'istituto di cassa e tesoreria dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento

IL DIRIGENTE
(dott. Giuseppe Muscarella)

Oggetto: Procedimento di individuazione per il secondo semestre 2019 delle somme destinate al pagamento degli emolumenti del personale esenti da procedure di esecuzione e di espropriazione forzata - dichiarazione di impignorabilità - Cap. di spesa 546401 del bilancio regionale "somme da versare all'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) per l'attuazione dei compiti istituzionali e per gli investimenti". -

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA

- POSITIVO
 NEGATIVO

IL DIRIGENTE
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
(dott. Giuseppe Muscarella)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE

- POSITIVO
 NEGATIVO

IL DIRIGENTE
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
(dott. Giuseppe Muscarella)

ai sensi art. 20 co.3 L.R. 19/05
si rende il favorevole visto di legittimità
Il Direttore Generale
(dott. Fabio Marino)



Deliberazione n° 28

Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: Procedimento di individuazione per il secondo semestre 2019 delle somme destinate al pagamento degli emolumenti del personale esenti da procedure di esecuzione e di espropriazione forzata - dichiarazione di impignorabilità - Cap. di spesa 546401 del bilancio regionale "somme da versare all'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) per l'attuazione dei compiti istituzionali e per gli investimenti".

L'anno duemiladicianove il giorno 13 del mese di settembre in Palermo presso la Sede centrale dell'E.S.A..

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con l'intervento del Commissario ad Acta nella qualità di Presidente Dr. Vito Sinatra e dei Consiglieri Sig. Calogero Sardo e Sig. Giosuè Catania.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Componente Dr. Vincenzo Marinello, assente Giustificati il Presidente Dr.ssa Agate Caterina e il Componente Dr. Cilea Eustachio. Assiste il Direttore Generale Dr. Fabio Marino.

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, fg.75; VISTA la L.R. n. 212 del 14/09/1979;

VISTA la L.R. n. 22 del 28/03/1995; VISTA la L.R. n. 19 del 20/06/1997;

VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23/12/2005; VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170 /C.ad Acta del 19/06/2012 e reso esecutivo con nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la deliberazione n. 84/C.S. del 26/08/2016 approvata dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con nota prot. 21820 del 07/09/2016 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore Generale al Dr. Fabio Marino;

VISTA la nota prot. 42460 del 02/09/2019 che autorizza il Dott. Fabio Marino;

VISTO il D. P. n. 160/ Serv. 1°/S.G. del 2 maggio 2017, con il quale viene costituito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente di Sviluppo Agricolo;

VISTO il D.P. n. 115/Serv. 1°/S.G. del 05 aprile 2017, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo;

VISTO il D.A. n. 76/Gab. del 29 luglio 2019, con il quale il Dr. Vito Sinatra è stato nominato Commissario ad Acta nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo;

VISTA la nota di convocazione del C. di A. Prot. n. 9826 del 09/09/2019 per il giorno 13/09/2019 con la quale si invita il Collegio dei Revisori dei Conti a partecipare alla seduta del C. di A.

VISTO l'art. 1 - comma 3 - della L.R. n. 15 Maggio 2000 n.10, ove è previsto che gli enti pubblici non economici, sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, si debbano obbligatoriamente adeguare, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, al regime giuridico di cui alla medesima legge, adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e all'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170/C.A. del 19/06/2012, condiviso dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n.400 del 12 ottobre 2012 giusto parere obbligatorio e vincolante ex art. 3 u.c. L.R. n.2/78;

VISTA la deliberazione ESA n° 8 del 28 marzo 2019 con la quale le somme trasferite dalla Regione nel primo semestre 2019, fino alla concorrenza di € 5.278.198,25, sono state dichiarate non soggette ad esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 05-01-1950, n. 180, dell'art.159 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e della L.R. 13/012015 n.3, in quanto necessarie al pagamento delle retribuzioni e dei relativi oneri di legge al personale dipendente;

VISTO lo stanziamento 2019 a favore dell'Ente previsto nel Bilancio della Regione Siciliana al capitolo 546401 "somme da versare all'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) per l'attuazione dei compiti istituzionali e per gli investimenti" pari a €13.583.790,00 approvato con la legge 22 febbraio 2019, n.2 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019/2021.

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana n.90 del 2001 sulla applicabilità delle norme sull'impignorabilità dei fondi dei Consorzi pubblici, secondo cui le somme di denaro ed i crediti pecuniari esistenti nel patrimonio di un ente pubblico, territoriale e non, rientrano nel patrimonio indisponibile dell'ente a norma degli artt. 828 secondo comma e 830 primo comma del codice civile, quando da una disposizione di legge o da un provvedimento amministrativo abbiano ricevuto una univoca, precisa e concreta destinazione ad un servizio pubblico, cioè all'esercizio di una determinata attività rivolta direttamente o strumentalmente all'attuazione di una funzione istituzionale dell'ente, con l'erogazione della spesa per le strutture necessarie all'esercizio di quella attività;

ATTESO che coerentemente al quadro normativo già in "illo tempore" esistente, secondo il succitato parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana, il legislatore ha inteso estendere l'applicabilità della norma di cui all'art. 159 del Decreto Legislativo 267/2000 (impignorabilità del patrimonio indispensabile di un ente) anche agli enti definiti di diritto pubblico non economici;

PRESO ATTO del parere n.8 del 2008 dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana che testualmente recita: *"ai sensi degli artt. 826 e 828 cod. civ. fanno parte del patrimonio indisponibile e non possono essere sottratti alla loro destinazione tutti i beni destinati ad un pubblico servizio. Fra tali beni rientrano pacificamente le somme di denaro. Con sentenza n. 138 del 1981 la Corte Costituzionale, confermando un innovativo orientamento della giurisdizione civile maturato in quegli anni, ha affermato come non sia sufficiente la semplice iscrizione di somme in bilancio a conferire alle stesse il carattere della destinazione ad un pubblico servizio e, quindi, quello della loro impignorabilità dovendo piuttosto aversi riguardo al concreto vincolo derivante da una norma di legge o da un provvedimento amministrativo che siano idonei ad imprimere loro un diretto collegamento. (cfr. Cass., sez. I, 16-11-2000, n. 14847; Cass., 10-07-*

1986, n. 4496). Il problema della "destinazione" concreta di somme al servizio pubblico attiene tuttavia alla loro pignorabilità da parte dei creditori dell'Amministrazione (cfr. Cass. n. 14847/2000 e n. 5823/1985). Diversamente, nella fattispecie, si tratta di sottoporre ad esecuzione da parte del terzo quanto dovuto dall'Amministrazione a titolo di corrispettivo per il servizio ricevuto. In sostanza l'impignorabilità dei beni destinati dalla P.A. al pubblico servizio non va confusa con quella delle somme o dei crediti vantati dall'imprenditore come corrispettivo del servizio stesso. Queste ultime, pertanto, sono pignorabili dai creditori delle aziende di trasporto."

CONSIDERATO pertanto che non risultano pignorabili le somme di denaro e i crediti che abbiano ricevuto per effetto di una norma di legge o tramite un provvedimento amministrativo una precisa e concreta destinazione ad un pubblico servizio, ossia a una determinata attività istituzionale dell'Ente rivolta - direttamente o strumentalmente - a quella finalità, in tal senso rientrando anche gli stanziamenti necessari al pagamento degli stipendi.

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 05-01-1950, n. 180 non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti.

ATTESO che il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e la L.R. 13/012015 n.3 dettano disposizioni inderogabili in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio consolidato delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e che in particolare l'art.159 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267 stabilisce ai primi quattro commi:

- 3- Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriери. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa;
- 4- Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

3 - Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

4 - Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

PRESO ATTO altresì della sentenza della Corte Costituzionale con sentenza 18 giugno 2003, n. 211 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 159, commi 2, 3 e 4, nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva

quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso.

ATTESO che tale procedura sulla impignorabilità è stata adottata con Decreto n.259 del 5/4/2016 del Ragioniere Generale della Regione Siciliana relativamente ad altro ente pubblico;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla quantificazione preventiva delle somme non soggette ad esecuzione forzata da destinare, nel secondo semestre 2019, al pagamento degli emolumenti al personale e dei conseguenti oneri previdenziali, del pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso, per espletamento dei servizi locali indispensabili;

ATTESO che in ogni caso vanno escluse da procedure esecutive le somme accreditate dalla Comunità Europea, dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione ex legge o provvedimento amministrativo;

VISTO il prospetto allegato "A" a firma congiunta del Dirigente responsabile del Servizio Economico Finanziario dell'Ente con cui vengono determinate in € 5.537.077,46 le somme complessive non soggette ad esecuzione forzata da parte dei creditori in quanto destinate al pagamento degli emolumenti al personale e dei conseguenti oneri previdenziali;

Il Consiglio di Amministrazione

All'Unanimità

VISTA e condivisa la proposta del Responsabile del procedimento;

VISTO il parere di regolarità Tecnica Amministrativa;

VISTO il parere di regolarità Tecnica Contabile

ATTESO che è stato apposto in calce alla presente il favorevole visto di legittimità del Direttore Generale ai sensi dell'art.20, comma 3 della L.R. 19/2005;

RITENUTA la propria competenza in merito

DELIBERA

Per quanto in premessa indicato che fa parte integrante del presente deliberato:

di dichiarare, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 05-01-1950, n. 180, dell'art.159 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e della L.R. 13/01/2015 n.3, la somma di € 5.537.077,46 non soggetta ad esecuzione forzata per il secondo semestre 2019, in quanto corrispondente al pagamento delle retribuzioni e dei relativi oneri di legge al personale dipendente, secondo il prospetto di seguito allegato denominato TABELLA "A" e fino alla concorrenza delle somme attribuite - con appositi Decreti - gravanti sul capitolo di spesa 546401 del bilancio regionale di riferimento "somme da versare all'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) per l'attuazione dei compiti istituzionali e per gli investimenti" accreditate dalla Cassa regionale all'istituto di cassa e tesoreria dell'Ente sul correlativo sotto conto;

di disporre che tutti gli altri pagamenti a titolo diverso da quelli vincolati dovranno essere eseguiti secondo l'ordine cronologico;

di notificare copia della presente deliberazione alla Cassa regionale e all'istituto di cassa e tesoreria dell'Ente.

La presente deliberazione sarà trasmessa ai sensi delle vigenti disposizioni, all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.



Il Commissario ad acta

IL COMMISSARIO AD ACTA
n.q. di PRESIDENTE
Dott. Vito Sinatra

SPESE DEL PERSONALE 2019 CAP. 546401

PERSONALE DI RUOLO ESA

PERSONALE DI PULIZIA

O.T.I.

14°	674.000,00	14°	19.950,00	14°	19.500,00
LUGLIO	623.000,00	LUGLIO	19.615,14	LUGLIO	22.131,02
AGOSTO	648.500,00	AGOSTO	19.615,14	AGOSTO	22.131,02
SETTEMBRE	647.000,00	SETTEMBRE	19.615,14	SETTEMBRE	22.131,02
OTTOBRE	647.000,00	OTTOBRE	19.615,14	OTTOBRE	22.131,02
NOVEMBRE	647.000,00	NOVEMBRE	19.615,14	NOVEMBRE	22.131,02
13°	674.200,50	13°	19.950,00	13°	19.500,00
DICEMBRE	647.000,00	DICEMBRE	19.615,14	DICEMBRE	22.131,02
2° SEMESTRE	5.207.700,50	2° SEMESTRE	157.590,84	2° SEMESTRE	171.786,12

TOTALE GENERALE 5.537.077,46

IL DIRIGENTE
(Dott. *Musearella*)